

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2009

**relativa alla concessione di una deroga alla Francia in applicazione della decisione 2008/477/CE
relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in
grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità**

[notificata con il numero C(2009) 7514]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della decisione 2008/477/CE gli Stati membri devono designare e quindi mettere a disposizione, su base non esclusiva, la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente a parametri specifici, al più tardi entro il 13 dicembre 2008.

(2) L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2008/477/CE prevede che, in via derogatoria, gli Stati membri possono chiedere periodi di transizione che prevedano accordi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE.

(3) La Francia ha informato la Commissione di non essere in grado di applicare entro i termini previsti le disposizioni della decisione 2008/477/CE, poiché la banda di frequenze di cui trattasi è attualmente riservata in esclusiva ad apparecchiature di comunicazione elettronica mobile utilizzate per fini di sicurezza nazionale (sistema RUBIS).

(4) Con lettera del 15 dicembre 2008 la Francia ha chiesto una deroga temporanea a tali disposizioni allo scopo di poter continuare a utilizzare le apparecchiature di cui sopra in attesa di predisporre un nuovo sistema che utilizzi bande di frequenze differenti. Con lettera del 29 giugno 2009 la Francia ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla domanda di deroga.

(5) La Francia ha fornito sufficienti giustificazioni tecniche a sostegno della sua richiesta, richiamando in particolare la necessità di mantenere l'attuale sistema di comunicazione RUBIS pienamente e ininterrottamente operativo nella fase della migrazione e di acquisire e installare le nuove apparecchiature.

(6) La prima fase di applicazione avrà termine il 1° gennaio 2012 e consentirà di mettere a disposizione la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz conformemente alla decisione 2008/477/CE nelle zone più densamente popolate della Francia. La seconda fase riguarderà le zone non comprese nelle prima, dove la banda sarà disponibile entro il 31 dicembre 2013, con l'eccezione della Corsica, dove tali frequenze saranno disponibili entro il 31 maggio 2014.

(7) Dati i tempi previsti per la migrazione e al fine di garantire che il periodo di transizione si concluda prima possibile, le autorità francesi hanno avviato tale processo il 1° luglio 2009.

(8) Una relazione sull'andamento della migrazione e il rispetto degli impegni contribuirebbe alla corretta gestione del periodo di transizione.

(9) Nel corso della riunione del 2 ottobre 2008, i membri del comitato sullo spettro radio hanno dichiarato di non avere obiezioni in merito a questa deroga transitoria.

(10) La deroga richiesta non ritarda indebitamente l'attuazione della decisione 2008/477/CE, né crea indebite disparità tra gli Stati membri sul piano della concorrenza o della regolamentazione. La richiesta è giustificata e una deroga transitoria appare adeguata per agevolare la piena attuazione della decisione 2008/477/CE,

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a differire la piena attuazione della decisione 2008/477/CE fino al 31 maggio 2014, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

La Francia mette a disposizione la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz conformemente alla decisione 2008/477/CE nelle zone più densamente popolate del suo territorio, inclusa la regione dell'Ile de France, entro il 1° gennaio 2012, in modo che entro tale data sia coperta almeno la metà della popolazione francese. La Francia mette a disposizione la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz conformemente alla decisione 2008/477/CE in tutte le altre zone entro il 31 dicembre 2013, ad eccezione della Corsica dove la migrazione sarà completata entro il 31 maggio 2014.

Articolo 3

La Francia presenta due relazioni sull'attuazione della decisione 2008/477/CE, la prima entro il 1° gennaio 2012 e la seconda entro il 31 maggio 2014.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2009.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione